

STATUTO

AGGEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANFREDONIA FG VIA FEUDO
DELLA PAGLIA 1/C-1/D

Numero REA: FG - 340051

Codice fiscale: 04586450712

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-02-2026 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al N. 9.259 di Raccolta	
	<u>S T A T U T O</u>	
	<u>ART.1) DENOMINAZIONE</u>	
	E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, una società cooperativa sociale con la denominazione "AGGEO Società Cooperativa Sociale".	
	<u>ART.2) S E D E</u>	
	1. La cooperativa ha sede in Manfredonia.	
	2. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione dell'organo amministrativo.	
	3. La cooperativa potrà istituire o sopprimere: - con decisione dell'organo amministrativo, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, punti vendita ed unità locali; - con decisione dei soci, sedi secondarie.	
	<u>ART.3) D U R A T A</u>	
	La durata della cooperativa è stabilita fino a tutto il 31 dicembre 2060.	
	<u>ART.4) S C O P O</u>	
	1. La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge n. 381/1991, si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini prevalentemente attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lettera a)	

	dello stesso articolo 1 della legge n. 381/1991.	
	2. Ai fini di cui sopra, i servizi possono essere forniti a	
	terzi facenti parte delle categorie bisognose di intervento	
	sociale per motivazioni connesse all'età (minori e/o anziani)	
	o alla condizione personale, familiare o sociale (malati, di-	
	sabili, invalidi, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti ed ex	
	detenuti e così via), sia gratuitamente, sia a pagamento, a	
	condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinveni-	
	bili sul mercato.	
	3. La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria	
	attività senza fini di speculazione privata e, pertanto, si	
	propone anche lo scopo di far ottenere ai propri soci lavora-	
	tori, tramite la gestione in forma associata, continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali.	
	4. In forza di ciò la cooperativa si propone di acquisire, da	
	privati e da pubbliche amministrazioni, nonché realizzare in	
	proprio, la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	Si realizza in tal modo una gestione integrata dei servizi	
	erogati in forma associativa che risulta ispirata ai principi	
	della mutualità senza fini di lucro. Si realizza altresì co-	
	stantemente la soddisfazione dei soci lavoratori che in tal	
	modo vengono ad operare in maniera integrata rispetto al ter-	
	ritorio di appartenenza.	
	5. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modi-	

ficazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

1. La cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

A) servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi: progettazione, organizzazione e gestione di servizi educativi, assistenziali, riabilitativi e terapeutici rivolti a minori, adulti, anziani, persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, soggetti svantaggiati o in condizioni di fragilità sociale, il tutto anche attraverso la gestione diretta di asili nido, scuole materne, scuole private, centri sanitari, centri socio-educativi, centri a ciclo diurno socio sanitario ed educativo, strutture residenziali, centri diurni, comunità educative, servizi domiciliari, servizi di assistenza scolastica e specialistica, ivi compresi i servizi di doposcuola specialistico e potenziamento scolastico (scuole primarie, medie e superiori) e di potenziamento scolastico per minori affetti da disturbo dello spettro autistico, DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività).

	tenzione e Iperattività) e includibili nella macrocategoria
	categoria BES (Bisogni Educativi Speciali);
	B) <u>interventi per soggetti affetti da disturbi del neurosvi-</u>
	<u>luppo, autismo, DSA, ADHD e includibili nella macrocategoria</u>
	<u>categoria BES</u> : progettazione ed erogazione di interventi abi-
	litativi e riabilitativi basati sull'Analisi Applicata del
	Comportamento (ABA - Applied Behavior Analysis), in favore di
	persone con Disturbo dello Spettro Autistico e altri disturbi
	del neurosviluppo; realizzazione di programmi educativi indi-
	vidualizzati (PEI) e piani di intervento personalizzati, di
	psicomotricità individuali e di gruppo, in collaborazione con
	famiglie, scuole, servizi sanitari e sociali; interventi domi-
	ciliari, scolastici, ambulatoriali e in contesti di vita natu-
	rale, finalizzati allo sviluppo delle autonomie personali, so-
	ciali, comunicative e comportamentali; attività di parent
	training, consulenza e supporto alle famiglie; supervisione
	clinica e coordinamento degli interventi ABA, nel rispetto
	delle competenze professionali previste dalla normativa vigen-
	te; musicoterapia; psicomotricità e processi attentivi per
	soggetti affetti da ADHD;
	C) <u>attività di prevenzione, formazione e supporto</u> : formazione,
	aggiornamento e supervisione rivolte a educatori, terapeuti,
	operatori socio-sanitari, insegnanti e altri professionisti
	del settore; organizzazione di corsi, seminari, convegni, la-
	boratori educativi e informativi sui temi della disabilità,

dell'autismo, dell'inclusione sociale e del benessere psico-	
sociale; ricerca, sperimentazione e innovazione in ambito edu-	
cativo, assistenziale e riabilitativo;	
D) <u>inserimento sociale e lavorativo</u> : promozione di percorsi di	
inclusione sociale, scolastica e lavorativa per persone con	
disabilità o in condizione di svantaggio; gestione di progetti	
individualizzati finalizzati all'autonomia personale e	
all'integrazione nel contesto sociale e lavorativo.	
2. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
nessa ed affine a quelle sopraelencate nonchè compiere tutti	
gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
tura immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria ne-	
cessarie od utili alla realizzazione dello scopo sociale e,	
comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti al	
medesimo, nonchè, tra l'altro, per la sola indicazione esem-	
plificativa:	
a) partecipare a bandi, gare e progetti finanziati a livello	
locale, regionale, nazionale ed europeo;	
b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o co-	
munque accessorie all'attività sociale;	
c) stipulare convenzioni, contratti e accordi con enti pubbli-	
ci e privati, aziende sanitarie, scuole ed enti del terzo set-	
tore;	
d) acquistare, noleggiare e permutare macchine, impianti, at-	

trezzature, macchinari e mezzi di trasporto, nonchè cedere e

vendere quelli esuberanti;

e) acquistare, vendere, permutare beni immobili, nonchè assu-

merli e concederli in affitto;

f) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci,

istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito

regolamento, per la raccolta di prestiti, limitati ai soli so-

ci ed effettuati esclusivamente ai fini del conseguimento

dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la

raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

g) promuovere e partecipare ad attività sociali, assistenziali

e previdenziali, culturali, ricreative, sportive e mutualisti-

che varie che favoriscano il miglioramento delle condizioni

generali di vita, l'istruzione professionale, la formazione

culturale, l'organizzazione di tempo libero e lo sviluppo del-

la vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavo-

ratori;

h) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-

strutturazione o il potenziamento aziendale;

i) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizza-

te allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

3. Tutte le suindicate attività vanno svolte nei limiti e nel

rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

ART.6) PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in

prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari (se e quando sarà possibile emetterli) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e comunque in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

ART.7) REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA

1. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

2. Possono essere redatti regolamenti che determinino i crite-

ri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutua-	
listica tra cooperativa e soci.	
3. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono	
essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste	
per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto co-	
stitutivo.	
<u>ART.8) NORMATIVA APPLICABILE</u>	
1. Alla cooperativa si applicano le disposizioni della legge	
n. 381/1991 e, per quanto non previsto dal presente statuto,	
quelle sulle società a responsabilità limitata, in quanto com-	
patibili.	
2. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art.2519, 2° com-	
ma, C.C. determina l'obbligo per gli amministratori di convo-	
care, senza indugio,l'assemblea per le necessarie modificazio-	
ni dello statuto, con la precisazione che i soci che non con-	
corrono alla relativa deliberazione hanno diritto di recesso.	
<u>ART.9) NUMERO E REQUISITI DEI SOCI</u>	
1. Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art.2519	
C.C.. Esso può essere compreso fra tre e otto solo se tutti i	
soci sono persone fisiche.	
2. Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci di-	
viene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato	
nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la coopera-	
tiva si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
3. Sono soci le persone fisiche,titolari di quote del capitale	

sociale, che prestano la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa sociale, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

4. Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che, al momento della presentazione della domanda di ammissione, risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) esercitare arti o mestieri o professioni attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, con la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e collaborare attivamente al suo esercizio;

b) possedere idoneità psico-fisica.

5. Possono essere soci anche persone che svolgano all'interno della cooperativa attività tecnica ed amministrativa, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

6. Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitano in proprie imprese che, per dimensioni, tipologia e collocazione sul territorio, sono identiche e affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

7. Possono essere ammessi nella cooperativa anche soci volontari di cui all'articolo 2 della legge 381/1991.

ART.10) PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

11 di 40

	successiva convocazione.	
	4. Con la delibera di ammissione del nuovo socio si stabilisce	
	il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la coo-	
	perativa.	
	5. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'intere-	
	ressato a cura dell'organo amministrativo e diventerà operati-	
	va con la relativa annotazione nel Libro dei Soci dopo che il	
	nuovo ammesso avrà effettuato:	
	A) il versamento della prima rata della quota sottoscritta e	
	dell'eventuale sovrapprezzo, secondo gli importi stabiliti	
	dall'organo amministrativo nella delibera di ammissione;	
	B) il versamento della tassa di ammissione, il cui ammontare è	
	stabilito dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio	
	sociale, in misura comunque tale da non costituire ostacolo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	6. Trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di	
	ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti,	
	la delibera diventerà inefficace.	
	7. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal	
	contemporaneo versamento delle somme anzidette alle precedenti	
	lettere A et B. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente	
	deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel Li-	
	bro dei Soci.	
	8. I "nuovi" soci potranno versare parte del capitale sociale	
	sottoscritto con il trattamento di fine rapporto con le moda-	

lità ed i termini fissati dall'organo amministrativo. Uguale facoltà viene concessa anche ai "vecchi" soci per quanto riguarda le somme ancora da versare.

9. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART.11) OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono obbligati: a) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale, a seconda delle necessità della stessa; d) a partecipare alle assemblee regolarmente convocate.

2. Eccezionalmente l'assemblea potrà autorizzare il socio che ne faccia domanda a prestare lavoro subordinato a favore di terzi, purché tale autorizzazione venga data per un tempo determinato e con adeguata motivazione.

ART.12) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

1. Le quote non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

14 di 40

trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che legittimino il recesso.

2. Il recesso può essere esercitato solo per l'intera quota di partecipazione al capitale posseduta e deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. o P.E.C.. L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento e, se sussistono i presupposti del recesso, dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se, invece, i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

3. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: - per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; - per quanto concerne i rapporti mutualistici tra socio e cooperativa, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART.14) ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'esclusione del socio può aver luogo:

- a) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto

to mutualistico;

c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;

d) per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;

e) per una condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

f) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.15) MORTE DEL SOCIO

1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo ART.16.

2. Le somme non rimborsate saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

	<u>ART.16) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA</u>	
	1. La liquidazione della quota di partecipazione al socio re-	
	ceduto o escluso o agli eredi del socio defunto si effettua	
	sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si verifica il	
	recesso,l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione non	
	comprende il sovrapprezzo eventualmente versato ed avviene in	
	misura mai superiore all'importo effettivamente versato, au-	
	mentato delle eventuali rivalutazioni, se ed in quanto dovute.	
	2. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito certo e liquido, viene effettuato entro i centottanta	
	giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	3. Per la parte di liquidazione eccedente l'originario confe-	
	rimento del socio e corrispondente alla frazione di quota as-	
	segnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ri-	
	storni,come consentito dall'art.2545 sexies C.C., l'organo am-	
	ministrativo potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in	
	più rate ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte	
	di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.	
	4. Al rimborso si farà luogo su richiesta scritta degli inte-	
	ressati. Le somme non rimborsate saranno devolute al fondo di	
	riserva straordinaria.	
	<u>ART.17) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI</u>	
	1. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non eseguiti	

	per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la
	cessione della quota si sono verificati.
	2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associati-
	vo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto
	per la liquidazione della quota.
	3. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
	verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.
	<u>ART.18) SOCI SOVVENTORI</u>
	1. Ferme restando le disposizioni dettate in precedenza, pos-
	sono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui
	all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.
	2. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azio-
	ni nominative trasferibili del valore di euro 1.000,00 (mille
	virgola zero zero) ciascuna.
	3. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei so-
	ci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-
	mente previo gradimento del consiglio di amministrazione. In
	caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato
	dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori
	provvederanno a indicarne altro gradito e, in mancanza, il so-
	cio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire
	le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il

	proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazio-
	ne.
	4. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve
	essere disciplinata con decisione dei soci, che deve stabili-
	re:
	- l'importo complessivo dell'emissione;
	- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio
	di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperato-
	ri sulle azioni emesse;
	- il termine minimo di durata del conferimento;
	- i diritti patrimoniali e gli eventuali privilegi attribuiti
	alle azioni, fermo restando il divieto di distribuzione di
	avanzi di gestione;
	- i diritti patrimoniali in caso di recesso;
	- i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministra-
	zione ai fini dell'emissione dei titoli.
	5. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi com-
	presi i destinatari delle azioni che siano anche soci coopera-
	tori, spetta nell'assemblea dei soci 1 (uno) voto per ogni
	azione di sovvenzione sottoscritta e versata, fermo rimanendo:
	- che ciascun socio sovventore può esprimere nell'assemblea
	dei soci un numero di voti pari massimo a 5 (cinque), anche
	nel caso in cui sia titolare di azioni di sovvenzione di nume-
	ro superiore a 5 (cinque); - che i voti attribuiti ai soci

20 di 40

	che non vengono ammessi immediatamente come soci cooperatori a
	pieno titolo, ma affrontano un periodo di inserimento e/o for-
	mazione, al fine di permettere alla cooperativa di valutarli
	prima del loro ingresso definitivo come soci cooperatori. Il
	numero dei "soci in prova" non può in ogni caso superare un
	terzo del numero totale dei soci cooperatori.
	2. Chi intende essere ammesso come "socio in prova" dovrà pre-
	sentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà
	contenere:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e domicilio,
	luogo e data di nascita e cittadinanza;
	b) l'indicazione della sua effettiva attività svolta, della
	eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze pos-
	sedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-
	porto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità
	con il presente statuto e con l'apposito regolamento, dei qua-
	li dovrà dichiarare di avere preso visione;
	c) la quota che intenderà sottoscrivere, ove e se ammesso in
	via definitiva come socio cooperatore, entro i limiti fissati
	dalla legge;
	d) la dichiarazione di volersi attenere, una volta e se ammes-
	so in via definitiva come socio cooperatore, al presente sta-
	tuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottati
	dagli organi sociali, nonchè di voler approvare specificamente

	la clausola compromissoria di cui al successivo articolo 30.	
	3. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'ART.9 e l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'ART.14, delibera sulla domanda di ammissione come "socio in prova". In caso di ammissione, la relativa delibera deve essere comunicata all'interessato a cura dell'organo amministrativo e diventa operativa con la relativa annotazione nel Libro dei Soci. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, all'interessato che può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Questa, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	4. Il periodo di prova non può eccedere i cinque anni dal giorno in cui viene eseguita l'annotazione nel Libro dei Soci della delibera di ammissione nella categoria speciale dei "soci in prova". Durante tale periodo, il "socio in prova": - gode dei medesimi diritti patrimoniali spettanti al socio cooperatore ed è assoggettato agli stessi obblighi di quest'ultimo; - ha diritti di partecipazione e di voto limitatamente alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio annuale e quindi dovrà essere computato nella formazione dei relativi "quorum" costitutivi e deliberativi, precisandosi che a ciascun "socio in prova" spetta un solo vo-	

23 di 40

	1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da quote	
	il cui valore nominale non può essere inferiore ai limiti di	
	legge, attualmente, ex art.2525 C.C., pari ad euro 25,00 (ven-	
	ticinque/00) e ciascun socio non può possedere una quota di	
	partecipazione superiore ai limiti legge, attualmente pari,	
	sempre ex art.2525 C.C., ad euro 100.000,00 (centomila/00);	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	d) da eventuali riserve straordinarie, formate oltre che dalle	
	eventuali quote degli avanzi di gestione, dalle tasse di am-	
	missione e anche dalle somme non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi dei soci defunti;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura	
	di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e di	
	fondi speciali;	
	f) da qualunque liberalità.	
	2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperati-	
	va con il suo patrimonio.	
	<u>ART.21) B I L A N C I O</u>	
	1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	2. Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla compilazione del bilancio annuale co-	
	stituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla	

	nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione.
	Nella nota integrativa l'organo amministrativo ed i sindaci o
	il sindaco unico, se nominati, documentano la condizione di
	prevalenza della mutualità di cui all'art.2512 C.C. secondo le
	modalità ed i criteri indicati dall'art.2513 C.C..
	3. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli ar-
	ticoli richiamati dall'art.2478 bis C.C. ed è presentato ai
	soci per l'approvazione entro un termine non superiore a cen-
	toventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure
	entro un termine non superiore a centottanta giorni nel caso
	in cui la cooperativa sia obbligata alla redazione del bilan-
	cio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esi-
	genze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, da
	esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione
	di cui all'art.2428 C.C. richiamato dall'art.2478 bis C.C..
	Nella medesima relazione ed in quella redatta ai sensi
	dell'art.2429 C.C. dai sindaci o dal sindaco unico, ove nomi-
	nati, vanno indicati specificamente i criteri seguiti nella
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-
	co.
	4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-
	zione degli utili d'esercizio destinandoli:
	a) a riserva legale per una quota non inferiore al 30% del to-
	tale;
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

26 di 40

	della cooperativa solo a seguito della delibera assembleare di
	distribuzione dei ristorni.
	7. Nell'ipotesi in cui, al giorno dell'assemblea che delibera
	la ripartizione dei ristorni, il socio cooperatore abbia alie-
	nato l'intera sua quota di partecipazione al capitale sociale,
	ovvero il rapporto sociale sia cessato per recesso, esclusione
	o morte, il ristorno non spetta al socio medesimo o ai suoi
	eredi.
	8. L'assemblea può deliberare di ripartire i ristorni fra i
	soci cooperatori con le seguenti modalità, alternative fra es-
	se:
	a) attribuzione di una somma di denaro;
	b) aumento proporzionale delle quote dei soci cooperatori an-
	che superando i limiti previsti dall'art.2525 del Codice Civi-
	le;
	c) emissione di strumenti finanziari non partecipativi.
	<u>ART.22) DIRITTI DEL SOCIO LAVORATORE</u>
	I diritti individuali e collettivi del socio lavoratore sono
	quelli indicati dall'art.2 della legge N.142/2001. Il tratta-
	mento economico da corrispondere al socio lavoratore è quello
	previsto dall'art.3 della detta legge N.142/2001.
	<u>ART.23) ASSEMBLEA DEI SOCI</u>
	1. Le decisioni dei soci sono sempre assunte con il metodo as-
	sembleare.
	2. L'assemblea dei soci:

a) decide sull'approvazione del bilancio e sulla distribuzione degli utili;	
b) nomina i componenti dell'organo amministrativo;	
c) nomina i membri del collegio sindacale ed il Presidente dello stesso o il sindaco unico o il revisore;	
d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è mandato il controllo contabile;	
e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;	
f) decide sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti esprimibili nell'assemblea medesima sottopongano alla sua approvazione;	
g) decide sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge e/o dal presente statuto.	
3. Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni avverso le deliberazioni assembleari dovranno essere assunte entro i termini e con le modalità di cui all'art.2479 ter C.C..	
4. Le assemblee sono convocate sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, dall'organo amministrativo ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai soci.	
5. Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo me-	

7. I soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altro socio appartenente alla medesima categoria e la relativa delega deve essere conferita per iscritto, consegnata al delegato anche per via telefax o per posta elettronica con firma digitale. La relativa documentazione deve essere conservata

	secondo quanto prescritto dall'art.2478, comma 1 n.2, C.C..	
	8. La delega non può essere conferita che per una sola assem-	
	blea e non può essere rilasciata in bianco.	
	9. Il delegato non può rappresentare in assemblea più di due	
	soci e può farsi sostituire solo da chi sia espressamente in-	
	dicato come sostituto nella delega.	
	10. La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del con-	
	siglio di amministrazione e, in caso di mancanza o assenza di	
	quest'ultimo, al Vice Presidente. In via residuale l'assemblea	
	è presieduta dalla persona designata a maggioranza semplice	
	dei presenti.	
	11. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario	
	designato dall'assemblea a maggioranza semplice dei presenti.	
	L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale	
	dell'assemblea è redatto da un notaio.	
	12. Il presidente verifica la regolare costituzione dell'as-	
	semblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,	
	regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	13. Fermo rimanendo quanto previsto al precedente ART.18 in	
	materia di voti dei soci sovventori: - hanno diritto al voto	
	nelle assemblee i soci cooperatori iscritti nel Libro Soci da	
	almeno novanta giorni; - ogni socio cooperatore ha un solo vo-	
	to, qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	14. L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convoca-	

16. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve essere redatto comunque da un notaio quando trattasi di decisioni concernenti modificazioni dell'atto costitutivo e negli altri casi previ-

	sti dalla legge.	
	17. Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	
	b) anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capita-	
	le rappresentato da ciascuno;	
	c) le modalità ed il risultato della votazione e deve consen-	
	tire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevo-	
	li, astenuti e/o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	18. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, de-	
	ve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la ra-	
	pida esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione	
	e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo	
	amministrativo nel Libro delle decisioni dei Soci ai sensi	
	dell'art.2478 C.C..	
	19. E' consentito l'intervento in assemblea anche per telecon-	
	ferenza o videoconferenza, a condizione: - che tutti i parte-	
	cipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti	
	gli altri intervenuti; - che sia loro consentito di seguire la	
	discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti discussi; - che sia loro consentito lo scambio	
	di documenti relativi a tali argomenti; - che di tutto quanto	
	sopra venga dato atto nel relativo verbale. In tali casi l'as-	
	semblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova	

il Presidente, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ART.24) AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA: REGOLE GENERALI

1. La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero dispari di membri compreso fra un numero minimo di tre ed un numero massimo di cinque, che opera con il metodo collegiale.

2. La nomina degli amministratori compete ai soci ai sensi dell'art.2542 C.C..

3. Possono essere nominati amministratori anche i soci sovventori, ma la maggioranza degli amministratori, ai sensi dell'articolo 2542, comma secondo, C.C., deve essere scelta fra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

4. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 C.C..

5. Gli amministratori: - durano in carica per tre esercizi sociali; - scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; - sono rieleggibili. Gli eventuali compenso e trattamento di fine mandato degli amministratori saranno determinati all'atto di nomina o anche successivamente con decisione dei soci.

6. La revoca può essere deliberata con decisione assunta dai

soci, anche in assenza di giusta causa.

7. Se per qualsiasi motivo cessano dalla carica uno o più amministratori, deve essere promossa la decisione dei soci per la loro sostituzione. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

8. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno, qualora non vi abbiano già provveduto i soci all'atto di nomina, un presidente, un vice presidente ed eventualmente uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo. Non possono essere delegati, oltre le materie previste dall'articolo 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

9. Agli amministratori spetta il rimborso per le spese sopportate per ragioni inerenti al loro ufficio.

ART.25) ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce, sia nella sede sociale che altrove purché nell'ambito della Regione Puglia, tutte le volte che il Presidente od un amministratore delegato lo riterranno opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri o dai sindaci o dal sindaco unico, ove nominati.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi o al sindaco unico, se nominati e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i suoi membri ed i componenti del collegio sindacale o il sindaco unico, se nominati, siano presenti od informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le decisioni saranno tempestivamente comunicate ai sindaci o al sindaco unico assenti.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve comunque trattarsi di modalità che consentano l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari o si astengano, sono decisi a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

6. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario che, ove già non prescritto dalla legge, può anche essere un notaio.

7. Il verbale deve indicare:

	a) la data dell'adunanza;	
	b) anche in allegato l'identità dei partecipanti;	
	c) le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consen-	
	tire, anche per allegato, l'identificazione degli amministra-	
	tori favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti;	
	d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni	
	pertinenti all'ordine del giorno.	
	8. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svol-	
	gersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, con-	
	tigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i prin-	
	cipi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.	
	In tal caso è necessario che: a) sia consentito al Presidente	
	di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, con-	
	statare e proclamare i risultati della votazione; b) sia con-	
	sentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli	
	intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di parte-	
	cipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) a meno che	
	si tratti di adunanza totalitaria, di cui al precedente comma	
	3, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio-video collegati a cura della società, nei quali gli inter-	
	venuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunio-	

ne nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART.26) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per lo svolgimento ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione: a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 C.C.; b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione è riservata ai soci dalla legge o dal presente statuto è di competenza dell'organo amministrativo.

3. L'organo amministrativo potrà nominare e revocare avvocati e procuratori, stabilendone poteri e compensi.

4. In ogni caso non possono essere delegate dall'organo amministrativo - si ribadisce - le materie previste dall'art.2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART.27) RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA

1. La firma sociale e la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente nonché, nell'ambito dei poteri loro

conferiti, agli amministratori delegati.

2. L'organo amministrativo può deliberare che la firma sociale e la rappresentanza della cooperativa possano essere conferite, per determinati atti o categorie di atti, ad uno o più amministratori o a dipendenti della cooperativa o a terzi.

ART.28) ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE

1. Nei casi previsti dall'art. 2543 C.C. l'assemblea deve nominare l'organo di controllo, che esercita anche la revisione legale dei conti o un revisore.

2. L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, salvo che l'assemblea decida di nominare un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

3. Ove venga nominato l'organo di controllo, anche se monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

ART.29) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La cooperativa si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

2. Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dall'art.2484, comma 3, C.C..

3. L'assemblea nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione

ART.30) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la cooperativa, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e/o della interpretazione e/o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario la cooperativa ha la sua sede.

Visto per accettazione e conferma nonché per inserzione e deposito.

Manfredonia, Via Feudo della Paglia nn. 1/C - 1/D, undici feb-
braio duemilaventisei.

Firmati: CAVALLARO Vincenzo - Lucia RINALDI - Antonella SPINA-
POLICE - Antonio RIZZO CORALLO notaio.

Atto registrato telematicamente presso l'Ufficio Territoriale di Foggia in
data 13 febbraio 2026 al n. 2806 Serie 1T
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs.
82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.